



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010eDM.attuativo180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

**ORDINE AVVOCATI
AGRIGENTO
ORGANISMO DI
MEDIAZIONE FORENSE
STATUTO E
REGOLAMENTO
Aggiornamento
31.01.2025**



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010eDM.attuativo180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

Sede presso i locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Palazzo di Giustizia di Agrigento, via
Mazzini; N. 179, Tel 0922/602476 PEC: mediazione@avvocatiagrigento.it

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI

1.	OGGETTO E PRINCIPI INFORMATIVI	5
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
3.	ORGANI	6
4.	IL PRESIDENTE	6
5.	IL CONSIGLIO DIRETTIVO. COMPOSIZIONE E FUNZIONI	6
6.	IL RESPONSABILE DELL'ORGANISMO . NOMINA E COMPITI. INCOMPATIBILITÀ.....	6
6.1	Nomina.....	6
6.2	Compiti.....	7
6.3	Norme di comportamento e incompatibilità.....	7
7.	GESTIONE CONTABILE DELL'ODMF	7
7.1	Entrate e uscite.....	7
7.2	Controlli.....	7
8.	LA SEDE DELL'ORGANISMO E LE DEROGHE.....	8
9.	I MEDIATORI.....	8
9.1	Il Registro dei mediatori. Iscrizione. Assicurazione.....	8
9.2	Aggiornamento e Tirocinio.....	8
9.3	Affidamento dell'incarico ai mediatori. Criteri.....	9
9.4	Compensi dei mediatori.....	9
9.5	Accettazione dell'incarico. Sostituzione.....	9
9.6	Incompatibilità.....	10
9.7	Astensione e ricasazione.....	10
9.8	Funzioni e poteri del mediatore.....	10
9.9	Incarichi per gli affari relativi alle parti ammesse al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.....	10
9.10	Il Mediatore Ausiliario.....	11
9.11	Il Consulente Tecnico di Mediazione.....	11
10.	MEZZI, STRUMENTI E PERSONALE.....	11
10.1	Mezzi e personale.....	11
10.2	Registro.....	11



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

11. ACCESSO ALLA MEDIAZIONE/ADESIONE	11
11.1 Istanza di Mediazione obbligatoria / demandata / volontaria.....	12
11.1.1 Contenuto necessario	12
11.1.2 Contenuto facoltativo	12
11.1.3 Allegati	12
11.2 Dichiarazione di Adesione alla Mediazione.....	13
11.2.1 Contenuto necessario	13
11.2.2 Contenuto facoltativo	13
11.2.3 Allegati	14
11.3 Istanza di Mediazione Congiunta.....	14
11.3.1 Contenuto necessario	14
11.3.2 Contenuto facoltativo	15
11.3.3 Allegati	15
12. L'INCONTRO DI MEDIAZIONE. ASSISTENZA. MODALITÀ E DURATA. SESSIONI.....	15
12.1 Adempimenti preliminari.....	15
12.2 Durata dell'incontro e del procedimento di mediazione.....	15
12.3 Incontro di mediazione.....	16
12.3.1 Delega	16
12.3.2 Assistenza.....	16
12.3.3 Sessioni di mediazione	16
13. MEDIAZIONE TELEMATICA	17
14. ESITO DELL'INCONTRO DI CONCILIAZIONE. PROPOSTA E VERBALE. EFFETTI	18
15. SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO	19
16. RISERVATEZZA	19
17. INUTILIZZABILITÀ E SEGRETO PROFESSIONALE.....	19
18. INDENNITÀ SPETTANTE ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE	20
18.1 Indennità e registro degli affari di mediazione per i non abbienti.....	20
18.2 Conseguenze in caso di ritardato o omesso versamento delle indennità	21
19. ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO	21
20. CANCELLAZIONE O SOSPENSIONE DELL'ODMF	21
21. CODICE ETICO	22
21.1 Premessa	22
21.1.1 Norme di comportamento per i mediatori.....	22



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

22. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....	23
ALLEGATO I° CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI MEDIAZIONE DI CUI AL D.M. 150/2023	
.....	24
All. I° - I. INDENNITÀ DI PRIMO INCONTRO	24
All. I° - II. SPESE VIVE.....	24
All. I° - III. SPESE DI AVVIO MEDIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 28 CO. 4 D.M. 150/23	24
All. I° - IV. SPESE DI MEDIAZIONE PRIMO INCONTRO AI SENSI DELL'ART. 28 CO. 5 D.M. 150/23	24
All. I° - V. MEDIAZIONE OBBLIGATORIA	25
All. I° - VI. MEDIAZIONE VOLONTARIA.....	25
All. I° - VII. INDENNITÀ IN CASO DI MANCATO ACCORDO AL PRIMO INCONTRO.....	26
All. I° - VIII. INDENNITÀ IN CASO DI ACCORDO RAGGIUNTO AL PRIMO INCONTRO O AD INCONTRI SUCCESSIVI O DI PROSECUZIONE SENZA ACCORDO.	26
All. I° - IX. TABELLA A - TABELLA DELLE INDENNITÀ E CONDIZIONI DEGLI AUMENTI E DELLE RIDUZIONI	27
All. I° - X. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE E DELL'ACCORDO DI CONCILIAZIONE.....	28
ALLEGATO II° MODULISTICA	29
All. II° - I. Richiesta di avvio di procedura di mediazione in materia civile e commerciale Obbligatoria.....	29
All. II° - II. Richiesta di avvio di procedura di mediazione in materia civile e commerciale Delegata/Demandata dal giudice.	29
All. II° - III. Richiesta di avvio di procedura di mediazione in materia civile e commerciale Facoltativa/Volontaria.	29
All. II° - IV. Richiesta di avvio di procedura di mediazione in materia civile e commerciale Congiunta. 29	
All. II° - V. Richiesta di avvio di procedura di mediazione in materia civile e commerciale Istante legittimato al Patrocinio a Spese dello Stato.	29
All. II° - VI. Dichiarazione di adesione al procedimento di mediazione.....	29
All. II° - VII. Nomina Procuratore speciale.....	29
All. II° - VIII. Modulo richiesta copia verbali.....	29
All. II° - IX. Dati per rilascio fattura.....	29
All. II° - X. Scheda di valutazione del servizio.....	29



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

DISPOSIZIONI GENERALI

1. OGGETTO E PRINCIPI INFORMATIVI.

Il regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento con la delibera del 24 febbraio 2011, integrato e modificato con le delibere del 18.06.2021, del 09.09.2022, del 01.12.2023 e del 31.01.2025, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo di Mediazione Forense di Agrigento, istituito da e presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento per lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta nei limiti di cui al presente regolamento, per la risoluzione della stessa in tutte le controversie in materia di diritti disponibili.

Il regolamento fissa, altresì, i criteri di scelta dei mediatori che sono iscritti nell'Organismo e il rapporto giuridico, compresi i compensi, con i mediatori; adotta il codice etico; stabilisce la procedura di mediazione adottata dall'Organismo stesso, ai sensi dell'art.16, comma 3, D.Lgs. 28/2010, del D.M. 180/2010 e del D.M. 150/23 del quale adotta anche la tabella delle indennità.

Il presente Regolamento, nel rispetto del dettato normativo di riferimento, si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.

Il presente regolamento non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione gestite dall'Organismo. Il servizio di mediazione viene offerto in favore di tutti coloro che intendano fruire dell'attività che l'Organismo offre, al fine di assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta, nei limiti di cui al presente regolamento, per la risoluzione della stessa in tutte le controversie di natura civile, commerciale e societaria, in materia di diritti disponibili; sia che le stesse controversie intercorrano tra privati, sia che intercorrano fra privati ed imprese, associazioni o enti, sia privati che pubblici.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

STATUTO

3. ORGANI

Sono organi dell'Organismo di Mediazione Forense: il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Responsabile dell'Organismo.

Ad eccezione del Responsabile dell'Organismo, tutti gli altri componenti degli organi individuati dal presente Regolamento non possono essere nominati come mediatori per procedure gestite dall'Organismo, a pena di sanzioni disciplinari.

4. IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Organismo di Mediazione Forense coincide con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento ed ha il potere e la funzione di rappresentanza legale dell'Organismo.

5. IL CONSIGLIO DIRETTIVO. COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo è l'organo cui è demandata l'attività di gestione delle risorse umane e finanziarie dell'Organismo.

È composto da 5 membri: 4 designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento tra i Consiglieri e, di diritto, il Consigliere Tesoriere del COA.

Il Consiglio Direttivo dura in carica in corrispondenza con la durata del COA e mantiene le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di revoca o dimissioni di componenti del Consiglio Direttivo, il COA provvede senza indugio alla sostituzione.

Il Consiglio Direttivo cura l'organizzazione e la gestione delle risorse umane e finanziarie dell'ODMF; stabilisce i requisiti di selezione dei mediatori, deliberandone l'ammissione agli elenchi e manda al Responsabile dell'Organismo per l'iscrizione; nomina al suo interno un Coordinatore, che convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

6. IL RESPONSABILE DELL'ORGANISMO . NOMINA E COMPITI. INCOMPATIBILITÀ

Il Responsabile dell'Organismo è il titolare delle funzioni disciplinate dagli artt. 7 e ss. del D. Lgs 28/2010 nonché dall'art. 7, comma 6, art. 8, commi 2 e 3, art. 12 del D. M. 180/2010 e dal D.M. 150/23; cura altresì, la tenuta della scheda di valutazione del servizio prevista dall'art.7, comma 5 lett. b) del D. M. 180/2010. Il Responsabile svolge le funzioni previste dalle norme sopracitate.

6.1 Nomina.

Il Responsabile dell'Organismo è nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il suo incarico è indipendente dalla durata del Consiglio Direttivo.

L'incarico di Responsabile dell'Organismo è a titolo gratuito. L'incarico può essere revocato esclusivamente dal Consiglio dell'Ordine.

Il Responsabile dell'Organismo dovrà essere dotato di copertura assicurativa per l'attività svolta nella sua qualità; la polizza assicurativa potrà essere stipulata anche quale estensione della polizza di copertura dell'ODMF.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010eDM.attuativo180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

6.2 Compiti.

Il Responsabile dell'ODMF è Responsabile della tenuta del registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della mediazione, al mediatore designato, alla durata e al relativo esito.

Il Responsabile dell'Organismo:

- a) provvede alle attività previste dall'art. 8 del D. Lgs. 28/2020 e dal D.M. 150/2023;
- b) raccoglie le domande di mediazione, anche attraverso gli appositi moduli pubblicati sul sito <https://www.mediazioneforenseagrigento.it>;
- c) cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro dei Mediatori;
- d) provvede all'aggiornamento degli elenchi dei mediatori, su indicazione del Consiglio Direttivo;
- e) all'atto della presentazione della domanda di mediazione, designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 10 giorni dal deposito della domanda;
- f) riscontra l'accettazione dell'incarico da parte del designato mediatore;
- g) verifica la disponibilità della parte invitata a partecipare all'incontro di mediazione;
- h) esige le indennità previste dal presente regolamento in linea con le tariffe di cui all'art 28 e all'art. 31 del D.M. 150/2023.

6.3 Norme di comportamento e incompatibilità.

Il Responsabile dell'Organismo di mediazione, è tenuto all'osservanza del codice etico approvato col presente regolamento. Egli, i suoi soci, associati, colleghi di studio e praticanti, non possono assistere alcuna delle parti nei procedimenti di mediazione che si svolgono avanti al suo ufficio. Lo stesso può svolgere attività di mediazione avanti al suo ufficio, laddove indicato dalla parte istante e con il consenso delle parti invitate; in tal caso ha diritto alla percezione della indennità di mediatore.

7. GESTIONE CONTABILE DELL'ODMF

7.1 Entrate e uscite.

Le entrate dell'ODMF sono utilizzate per compensare le uscite derivanti dalle attività dell'Organismo.

Sono **entrate** dell'ODMF i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Sono **uscite** dell'ODMF i compensi ai mediatori, debitamente fatturati, le spese di gestione e amministrazione dell'attività di mediazione, nonché quelle necessarie per il suo funzionamento e le eventuali altre voci di spesa che siano ratificate dal COA.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del COA previo controllo e approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'ODMF.

7.2 Controlli.

Il controllo sulla gestione contabile dell'ODMF è affidato al COA che lo espleta normalmente tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

L'ODMF è tenuto a depositare presso il COA, semestralmente, entro il 15 luglio (semestre gennaio/giugno) e il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre), il Rendiconto Contabile - Finanziario della propria gestione, controfirmato dal Consigliere Tesoriere del COA. Il COA, entro 20 giorni dal ricevimento del rendiconto provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere, alla sua approvazione.

Le eventuali maggiori entrate dell'ODMF confluiscono in apposita sezione di bilancio del COA, anche a parziale compenso delle spese sostenute da quest'ultimo per l'attività dell'ODMF.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

REGOLAMENTO

8. LA SEDE DELL'ORGANISMO E LE DEROGHE

La sede dell'Organismo è fissata presso i locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ubicati nel palazzo di Giustizia di Agrigento nella via Mazzini, n. 179, Tel. 0922/602476, PEC: mediazione@avvocatiagrigento.it, sito istituzionale <https://www.mediazioneforenseagrigento.it>.

La sede del procedimento è fissata presso i locali dell'Ordine presenti all'interno del Palazzo di Giustizia del Tribunale di Agrigento o di locali a questo assegnati dalla Presidenza del Tribunale ex art. 18 D.lgs.28/2010.

La sede del procedimento è derogabile a richiesta delle parti, solo previo consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo. In tal caso, le parti devono fare richiesta congiunta al Responsabile dell'Organismo, ai sensi dell'art. 22 lett. A) D.M. 150/23, entro il termine di quindici giorni anteriori alla data fissata dal Responsabile dell'Organismo per il primo incontro previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 28/2010.

La richiesta di fissazione di una sede diversa non dà diritto alle parti a esenzioni o riduzioni delle indennità per spese del procedimento previste dal DM 150/23. In ogni caso, la sede degli incontri non può essere stabilita al di fuori del circondario del Tribunale ove ha sede l'Organismo di mediazione.

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.

Per determinare il tempo della domanda, si ha riguardo alla data della ricezione della domanda di mediazione presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione.

9. I MEDIATORI

Per lo svolgimento della sua attività l'Organismo si avvale dei mediatori

9.1 Il Registro dei mediatori. Iscrizione. Assicurazione.

Presso l'Organismo è istituito un Registro dei Mediatori, al quale sono iscritti coloro che abbiano dato la propria disponibilità nelle forme e nei termini previsti dal presente regolamento, e siano regolarmente iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, sempre previa verifica dei titoli abilitanti.

L'iscrizione nel registro dei mediatori è a cura del Responsabile dell'Organismo. La tenuta e l'aggiornamento del registro sono a carico del Responsabile. All'atto dell'iscrizione il mediatore deve allegare copia della polizza assicurativa per il rischio specifico ovvero aderire alla polizza eventualmente stipulata dall'Organismo, previo versamento, in quest'ultimo caso, del contributo necessario all'estensione della polizza collettiva.

9.2 Aggiornamento e Tirocinio.

È fatto obbligo al Mediatore di procedere a specifico aggiornamento biennale, nelle modalità disposte dall'art. 24 D.M. 150/2023, acquisito presso gli Enti di formazione (ai sensi dell'art. 18 del D. M. 80/2010), per una durata non inferiore a 18 ore, con numero massimo di partecipanti pari a 40, per corsi teorici sulle materie indicate dall'art. 23, comma 3 D.M. 150/23, comprendente le attività laboratoriali e con partecipazione in presenza e/o da remoto per i moduli teorici, ma esclusivamente in presenza per le attività laboratoriali.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010eDM.attuativo180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

I Mediatori di nuova iscrizione all'Organismo di Mediazione Forense devono partecipare, sotto forma di tirocinio assistito, a procedure di mediazione gestite dall'Organismo, per un minimo di 20 casi di mediazione. Ricevuta la richiesta, nei limiti della disponibilità delle procedure gestite, il Responsabile dell'Organismo indicherà al Mediatore richiedente la procedura presso la quale potrà svolgere il tirocinio assistito, dandone altresì comunicazione al Mediatore designato.

In detta procedura il Mediatore designato dovrà dare contezza, nei verbali che andrà a redigere, della partecipazione del tirocinante.

9.3 Affidamento dell'incarico ai mediatori. Criteri.

Il mediatore è nominato dal Responsabile dell'Organismo, secondo un criterio di rotazione temperato da un criterio di specializzazione, con affidamento dell'incarico agli Avvocati iscritti nel registro dell'ODMF.

Solo nel caso in cui la controversia richieda una particolare specializzazione del mediatore o presenti profili di complessità particolare, il Responsabile potrà derogare al criterio della rotazione comunicando al Consiglio Direttivo i motivi della sua scelta.

I mediatori possono essere inseriti, sulla base delle competenze dichiarate, nonché sulla base di criteri di esperienza oggettivi e riconoscibili, in elenchi distinti per materia o per raggruppamenti di materia.

Ai fini della designazione le parti possono indicare il nominativo del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo; detto nominativo deve essere approvato dalle parti aderenti alla mediazione. Nel caso in cui il nominativo non sia indicato, o quando l'Organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione avverrà secondo i suddetti criteri di rotazione.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 9.6 del presente regolamento.

9.4 Compensi dei mediatori.

Ai mediatori spetta per ogni singolo affare trattato un onorario, oltre gli accessori di legge, pari al 50% delle spese di mediazione, così come determinate dall'art. 28, comma 5 e dall'art. 31 D.M. 150/2023, con esclusione delle spese di avvio previste dall'art. 28, comma 4 D.M. 150/2023.

9.5 Accettazione dell'incarico. Sostituzione.

Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore, per ciascun affare per il quale è designato, deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità ai sensi di legge.

Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi. In qualsiasi momento, le parti possono richiedere al Responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore nominato; in caso di accoglimento dell'istanza, il Responsabile nomina un altro mediatore.

In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore, il Responsabile provvederà alla nomina sostituzione nel tempo più breve possibile designando un altro mediatore secondo criteri di rotazione.

Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro se non siano prima trascorsi due anni dalla definizione del procedimento. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

9.6 Incompatibilità.

Sono cause di incompatibilità con l'attività di mediatore per ogni singolo affare:

- a) avere in corso, con una delle parti, incarichi professionali di qualsiasi natura;
- b) essere socio, associato, collega di studio, dominus o praticante di una delle parti, ovvero coniuge, parente o affine entro il quarto grado. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno tre anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito;
- c) essere cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime;
- d) essere socio, associato, collega di studio, dominus o praticante del professionista che assiste una delle parti del procedimento;

Si applicano in ogni caso le incompatibilità e sanzioni di cui all'art. 21, commi 3, 4, 5 e 6 DM 150/23.

9.7 Astensione e ricusazione.

Il mediatore:

- a) ha l'obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal codice etico allegato al presente regolamento e in tutti i casi di incompatibilità indicati dall'art. 21, comma 3 DM 150/23;
- b) non può rappresentare una parte in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'Organismo per il quale opera, oppure è socio o del quale è rappresentate legale o Responsabile;
- c) non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione, prima che siano decorsi due anni dalla definizione di detto procedimento;

La violazione delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21 comma 6 DM 150/23

Le parti hanno facoltà, entro tre giorni dalla comunicazione del mediatore designato, di chiederne la sostituzione motivandone la ricusazione.

9.8 Funzioni e poteri del mediatore.

Il mediatore non può decidere la controversia, ma deve, con le proprie capacità e competenze specifiche, aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi.

In particolare, il mediatore :

1. assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia;
2. in nessun caso svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo;
3. deve eseguire personalmente la prestazione e deve rispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'Organismo;
4. informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 D. LGS 28/2010 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art. 12 bis del decreto citato che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione a procedimento senza giustificato motivo;
5. deve comunicare alla segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

9.9 Incarichi per gli affari relativi alle parti ammesse al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.

Il mediatore che presenta domanda di iscrizione negli elenchi dell'Organismo accetta di svolgere la



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

procedura di mediazione per le parti ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato, ai sensi dell'art 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al DPR del 30 maggio 2002, n. 115, nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria. In tal caso il mediatore riceverà solo un rimborso spese di € 25,00 (euro venticinque/00) e solo nel caso in cui tutte le parti di mediazione siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Il Responsabile dell'Organismo, avrà cura di assegnare tali incarichi tra i mediatori iscritti, rispettando la distribuzione numerica degli stessi per ogni mediatore.

9.10 Il Mediatore Ausiliario.

In controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il Responsabile dell'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari (Collegio di Mediatori) in modo che l'indennità di mediazione corrisposta dalle parti sia unica, senza ulteriori aggravii di oneri.

9.11 Il Consulente Tecnico di Mediazione.

Nel caso in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche e l'oggetto della mediazione lo richieda, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali, previo espresso consenso delle parti.

La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da tutte le parti di mediazione, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente e redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei CTU vigenti presso il Tribunale; in assenza di tali tabelle, il compenso verrà determinato in via analogica sulla base delle tariffe regolate dagli artt. 49-57 DPR 115/2002 e dal DM 182/2002, salvo diverso accordo tra le parti e il CTM.

Le parti saranno tenute a retribuire il CTM anche nell'ipotesi in cui le stesse siano ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato.

Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire che la relazione tecnica di mediazione possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio.

10. MEZZI, STRUMENTI E PERSONALE

10.1 Mezzi e personale.

L'ODMF, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza, nei limiti del possibile e compatibilmente con le necessità dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, strumenti, mezzi e personale dell'Ordine, costituendo Organismo autonomo del medesimo.

10.2 Registro.

L'ODMF è dotato di un registro su cui annotare le entrate e le uscite.

11. ACCESSO ALLA MEDIAZIONE/ADESIONE

La procedura di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di mediazione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di mediazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC mediazione@avvocatiagrigento.it.

La domanda di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte istante e dal proprio Avvocato, è in forma libera e deve contenere tutti gli elementi di cui al presente Regolamento; può essere presentata, preferibilmente, compilando il modello predisposto dall'Organismo di Mediazione, reperibile sul sito <https://www.mediazioneforenseagrigento.it>.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010eDM.attuativo180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

Per le materie la cui mediazione è obbligatoria ai sensi dell'art.5, c.1 D. Lgs 28/2010, così come riformato dall'art. 7, D. Lgs. 149/2022, la parte istante deve rilasciare apposita delega ad un Avvocato regolarmente iscritto negli albi degli avvocati del territorio nazionale.

11.1 Istanza di Mediazione obbligatoria / demandata / volontaria.

11.1.1 Contenuto necessario

La domanda deve contenere:

- a) I dati identificativi anagrafici e fiscali delle parti (partita IVA per le persone giuridiche), indirizzo di residenza o sede legale, recapiti anche digitali (numero di telefono, cellulare, indirizzo e-mail e indirizzo di posta elettronica certificata), anche di eventuali rappresentanti legali, nonché i dati anagrafici, fiscali, recapiti anche digitali del nominato Avvocato, presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- b) La descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- c) L'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;
- d) In caso di richiesta di mediazione telematica, l'indicazione di indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata ove inviare il link per il collegamento, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di cellulare per tutti i soggetti firmatari del verbale telematico, compresi gli Avvocati e i legali rappresentanti, ai fini della apposizione della firma digitale con dispositivo o firma one-shot;
- e) In caso di mediazione demandata dal Giudice, l'ordinanza di rinvio in mediazione corredata da numero di registro generale;
- f) Per le materie obbligatorie, se la parte ne ha diritto, gli estremi della delibera COA di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato;
- g) La delega rilasciata ad Avvocato regolarmente iscritto in Albo degli Avvocati del territorio nazionale;
- h) La dichiarazione di presa visione e di accettazione del presente regolamento.

11.1.2 Contenuto facoltativo

La domanda può contenere:

- a) L'eventuale indicazione del mediatore tra quelli indicati nell'elenco predisposto dall'Organismo;
- b) L'eventuale indicazione dello svolgimento della mediazione in modalità telematica;
- c) L'eventuale indicazione che la parte istante provvederà personalmente alla notifica alla parte invitata dell'avviso dell'incontro di mediazione, unitamente alla domanda di mediazione, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell'avviso di mediazione da parte della segreteria;
- d) L'eventuale clausola contrattuale di mediazione.

11.1.3 Allegati

Alla domanda di mediazione devono inoltre essere allegati:

- a) Documento di riconoscimento e codice fiscale delle parti, dei legali rappresentanti, degli Avvocati nominati, visura CCIAA per le persone giuridiche o lo statuto per le associazioni;
- b) Informativa sulla privacy sottoscritta dalla parte;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

- c) Attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di cui all'art. 28, commi 4 e 5, D.M. 150/23;
- d) Eventuale delibera del COA di ammissione al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato;
- e) Eventuale documentazione che si ritenga opportuna e/o necessaria per il procedimento di mediazione.

11.2 Dichiarazione di Adesione alla Mediazione.

Se l'altra parte accetta di partecipare al procedimento, invia la propria adesione alla segreteria, con gli stessi mezzi previsti per la presentazione della domanda.

La dichiarazione di adesione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte e dal suo Avvocato, è in forma libera e può essere compilata preferibilmente utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di Mediazione reperibile sul sito web <https://www.mediazioneforenseagrigeno.it>

La dichiarazione di adesione deve essere trasmessa alla segreteria a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: mediazione@avvocatiagrigeno.it.

11.2.1 Contenuto necessario

La dichiarazione di adesione deve contenere:

- a) I dati identificativi anagrafici e fiscali delle parti (partita IVA per le persone giuridiche), indirizzo di residenza o sede legale, recapiti anche digitali (numero di telefono, cellulare, indirizzo e-mail e indirizzo di posta elettronica certificata), anche di eventuali rappresentanti legali, nonché i dati anagrafici, fiscali, recapiti anche digitali del nominato Avvocato, presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- b) La descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- c) L'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;
- d) In caso di richiesta di mediazione telematica, l'indicazione di indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata ove inviare il link per il collegamento, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di cellulare per tutti i soggetti firmatari del verbale telematico, compresi gli Avvocati e i legali rappresentanti, ai fini della apposizione della firma digitale con dispositivo o firma one-shot;
- e) In caso di mediazione demandata dal Giudice, l'ordinanza di rinvio in mediazione corredata da numero di registro generale;
- f) Per le materie obbligatorie, se la parte ne ha diritto, gli estremi della delibera COA di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato;
- g) La delega rilasciata ad Avvocato regolarmente iscritto in Albo degli Avvocati del territorio nazionale;
- h) La dichiarazione di presa visione e di accettazione del presente regolamento.

11.2.2 Contenuto facoltativo

La dichiarazione di adesione di mediazione può contenere:

- a) L'eventuale introduzione di ulteriori domande rispetto a quella oggetto dell'istanza di mediazione;
- b) L'eventuale chiamata in mediazione di ulteriori soggetti, con indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

- c) L'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in via telematica con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link per il collegamento;
- d) L'eventuale accettazione del mediatore indicato dalla parte istante.

11.2.3 Allegati

Alla domanda di mediazione devono inoltre essere allegati:

- a) Documento di riconoscimento e codice fiscale delle parti, dei legali rappresentanti, degli Avvocati nominati, visura CCIAA per le persone giuridiche o lo statuto per le associazioni;
- b) Informativa sulla privacy sottoscritta dalla parte;
- c) Attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di cui all'art. 28, commi 4 e 5, D.M. 150/23;
- d) Eventuale delibera del COA di ammissione al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato;
- e) Eventuale documentazione che si ritenga opportuna e/o necessaria per il procedimento di mediazione.

11.3 Istanza di Mediazione Congiunta.

La domanda di mediazione congiunta, sottoscritta con firma autografa o digitale dalle parti e dai loro Avvocati muniti di procura, è in forma libera e può essere compilata utilizzando preferibilmente il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione rinvenibile sul sito <https://www.mediazioneforenseagrigento.it>.

La domanda di mediazione congiunta deve essere trasmessa alla segreteria a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: mediazione@avvocatiagrigento.it

11.3.1 Contenuto necessario

La domanda di mediazione congiunta deve contenere:

- a) I dati identificativi anagrafici e fiscali delle parti (partita IVA per le persone giuridiche), indirizzo di residenza o sede legale, recapiti anche digitali (numero di telefono, cellulare, indirizzo e-mail e indirizzo di posta elettronica certificata), anche di eventuali rappresentanti legali, nonché i dati anagrafici, fiscali, recapiti anche digitali del nominato Avvocato, presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- b) La descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- c) L'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;
- d) In caso di richiesta di mediazione telematica, l'indicazione di indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata ove inviare il link per il collegamento, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di cellulare per tutti i soggetti firmatari del verbale telematico, compresi gli Avvocati e i legali rappresentanti, ai fini della apposizione della firma digitale con dispositivo o firma one-shot;
- e) In caso di mediazione demandata dal Giudice, l'ordinanza di rinvio in mediazione corredata da numero di registro generale;
- f) Per le materie obbligatorie, se la parte ne ha diritto, gli estremi della delibera COA di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato;
- g) La delega rilasciata ad Avvocato regolarmente iscritto in Albo degli Avvocati del territorio nazionale;
- h) La dichiarazione di presa visione e di accettazione del presente regolamento.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010eDM.attuativo180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

11.3.2 *Contenuto facoltativo*

L'istanza di mediazione congiunta può contenere

- a) L'eventuale concorde indicazione del nominativo del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'ODM;
- b) L'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in via telematica, con l'indicazione del recapiti digitale cui inviate il link per il collegamento.

11.3.3 *Allegati*

Alla domanda di mediazione congiunta devono essere allegati:

- a) Documento di riconoscimento e codice fiscale delle parti, dei legali rappresentanti, degli Avvocati nominati, visura CCIAA per le persone giuridiche o lo statuto per le associazioni;
- b) Informativa sulla privacy sottoscritta dalla parte;
- c) Attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di cui all'art. 28, commi 4 e 5, D.M. 150/23;
- d) Eventuale delibera del COA di ammissione al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato;
- e) Eventuale documentazione che si ritenga opportuna e/o necessaria per il procedimento di mediazione .

12. L'INCONTRO DI MEDIAZIONE. ASSISTENZA. MODALITÀ E DURATA. SESSIONI.

12.1 **Adempimenti preliminari.**

Il Responsabile dell'Organismo, dopo aver provveduto alla designazione del mediatore, designa il luogo e la data del primo incontro che si terrà, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Organismo, non prima di venti giorni e non oltre i quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo, in caso di domanda di mediazione congiunta, di diversa concorde indicazione delle parti.

La segreteria, con ogni mezzo idoneo che possa attestare l'avvenuta ricezione, trasmette all'altra parte, nel più breve tempo possibile, la domanda, comunicando la sede e la data del primo incontro.

La segreteria invita l'altra parte a rispondere entro il termine non perentorio di 8 giorni prima dell'incontro.

Se prima dell'incontro l'altra parte comunica un rifiuto, o comunque non perviene alcuna comunicazione di accettazione del procedimento di mediazione, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e redige verbale negativo.

Le spese di avvio e di indennità di primo incontro del procedimento, a valere sull'indennità complessiva, sono dovute da ciascuna parte: dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione, dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento ai sensi dell'art. 28 DM 150/23;

Le parti possono, in ogni caso, depositare una domanda congiunta e contestuale per l'attivazione della procedura di mediazione presso la segreteria.

Le comunicazioni alle parti vengono fatte all'indirizzo indicato per le comunicazioni nei loro atti.

12.2 **Durata dell'incontro e del procedimento di mediazione.**

Per lo svolgimento del primo incontro, il mediatore sarà disponibile per una durata non inferiore a due ore.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

Qualora ne ravvisi la necessità il mediatore comunica alla parti la sua disponibilità a protrarre l'incontro di mediazione oltre le due ore, nella stessa seduta e comunque nella stessa giornata.

Il procedimento di mediazione, nelle materie facoltative, ha una durata di sei mesi prorogabile per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. Qualora si tratti di mediazione obbligatoria o delegata, la durata è di sei mesi prorogabile per una sola volta per ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della scadenza.

La proroga dovrà risultare "da accordo scritto delle parti", o inserito nel verbale di mediazione.

12.3 Incontro di mediazione.

Le parti partecipano all'incontro personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e detto incontro, su richiesta delle parti, potrà svolgersi in modalità telematica. La parte impossibilitata in forza di giustificato motivo a presenziare personalmente, può delegare un terzo munito di poteri formali e sostanziali per partecipare al procedimento in sua vece e per concludere l'eventuale accordo.

12.3.1 Delega

La partecipazione all'incontro è conferita al delegato con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, D.LGS 28/2010 il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente articolo, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura

12.3.2 Assistenza

Nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice, ex art. 5, comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. n. 28/2010 le parti debbono farsi assistere da un avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.

Nella mediazione volontaria le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato, ovvero, possono farsi assistere da un professionista di fiducia. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza della Segreteria, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all'incontro, in caso siano diversi da quelli indicati nell'apposita sezione del modulo di domanda allegato al presente regolamento.

12.3.3 Sessioni di mediazione

Il procedimento si articola in una o più sessioni congiunte, cui possono alternarsi sessioni separate a discrezione del mediatore.

Il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.

Ciascuna delle parti può sempre richiedere che uno o più incontri si svolgano da remoto, mediante collegamento audiovisivo e per il quale l'Organismo mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti.

Il mediatore può fissare anche sessioni separate per l'audizione delle parti.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

13. MEDIAZIONE TELEMATICA

Gli incontri da remoto si svolgono secondo i seguenti criteri:

- A. Tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione. L'Organismo non è Responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto;
- B. Con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dal regolamento dell'Organismo, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo, o altro) e il divieto di divulgazione delle stesse a terzi;
- C. La sessione di mediazione con collegamento da remoto avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso, in via telematica, a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti). I partecipanti sono vincolati al dovere di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audiovisiva degli incontri, la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi, nonché la condivisione di altri dati con soggetti terzi estranei al procedimento. Il mediatore ha facoltà di escludere dalla stanza virtuale soggetti estranei alla mediazione;
- D. Durante la sessione il mediatore gestisce in autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti, per avviare le sessioni separate;
- E. Tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento di identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e vanno mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e con preavviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare all'incontro;
- F. I partecipanti devono attenersi alle istruzioni del mediatore, il quale ha facoltà di dare e togliere la parola. Il mediatore ha sempre facoltà, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l'incontro aggiornando le parti ad altra data;
- G. Eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento e depositati attraverso inoltre telematico al mediatore che alla fine dell'incontro provvederà ad inoltrarli alla segreteria;
- H. Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicate dalla segreteria alle parti insieme al link di accesso alla piattaforma adottata dall'Organismo. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'Organismo non è Responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link;
- I. All'ora stabilita e come comunicato alle parti, il mediatore dà avvio alla seduta telematica, facendo accedere alla stanza virtuale i soggetti autorizzati alla mediazione;
- J. All'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e i loro praticanti ed eventuali esperti nominati; eventuali soggetti terzi, possono partecipare esclusivamente con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore dei documenti di identità per la identificazione;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

- K. Laddove nel corso dell'incontro telematico si verifichi una interruzione della connessione audio-video, che non consenta di proseguire l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro, dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro;
- L. Nell'ipotesi di incontri svolti con alcune delle parti in presenza ed altre in collegamento da remoto, al fine di ottenere la validità come titolo esecutivo dell'accordo di mediazione raggiunto, le parti e i rispettivi legali possono decidere, di comune intesa, di sottoscrivere il verbale finale e l'accordo di mediazione tutti mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o, in alternativa, di ricorrere tutti alla sottoscrizione analogica del verbale di mediazione finale e dell'accordo raggiunto. Qualora non vi sia comune intesa sulla tipologia di sottoscrizione del verbale e dell'eventuale accordo, il mediatore, ne dà atto nel verbale di rinvio ed invita le parti e i rispettivi legali a presenziare personalmente al successivo incontro al fine di sottoscrivere il verbale di mediazione e l'allegato accordo con firma autografa dinnanzi al mediatore stesso;
- M. È fatta salva la possibilità per le parti di poter stabilire, concordemente ed in qualsiasi momento, che la mediazione, iniziata con modalità telematica o mista, possa procedere con incontri in presenza o viceversa;
- N. Le parti hanno, altresì, la possibilità di poter condurre la mediazione con modalità audio - visive da remoto mediante un sistema che deve garantire la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

14. ESITO DELL'INCONTRO DI CONCILIAZIONE. PROPOSTA E VERBALE. EFFETTI

- A. Se è raggiunto un accordo di mediazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo ovvero un verbale che contenga esso stesso "l'accordo" delle parti.
- B. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore non può formulare una proposta di conciliazione.
- C. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di mediazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D. Lgs.28/2010. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto delle norme imperative e di ordine pubblico;
- D. La proposta di mediazione su richiesta delle parti è comunicata alle stesse per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti.
- E. Se è raggiunto l'accordo di mediazione di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore ove da lui formulata nei soli casi previsti dal presente regolamento, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
- F. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

- G. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
- H. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale negativo con l'indicazione della proposta del mediatore ove da lui formulata nei soli casi previsti dal presente regolamento. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
- I. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono; le parti e i loro avvocati, anche collegati da remoto, cooperano in buona fede e lealmente affinché le firme del verbale siano apposte senza indugio. In tutte le ipotesi in cui l'accordo non è raggiunto, la mancata sottoscrizione di alcuna delle parti del verbale non osta al deposito dello stesso presso la segreteria dell'Organismo e alla chiusura del procedimento.

15. SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Al termine del procedimento di mediazione viene consegnata, a ogni parte, la scheda per la valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente regolamento. Copia della scheda, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità deve essere trasmessa per via telematica al Responsabile dell'Organismo tramite posta elettronica certificata.

16. RISERVATEZZA

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione (mediatore, addetti all'ODMF, consulenti tecnici) è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

17. INUTILIZZABILITÀ E SEGRETO PROFESSIONALE

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione.

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione (mediatore, addetti all'ODMF, consulenti tecnici) non può essere tenuto a deporre come testimone sul contenuto delle dichiarazioni rese, sulle attività professionali esplicitate nel corso dell'intero procedimento e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione; sulle medesime circostanze non può essere deferito giuramento decisorio.

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione (mediatore, addetti all'ODMF, consulenti tecnici) non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

18. INDENNITÀ SPETTANTE ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Le indennità a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione comprendono:

1. le Spese di Avvio del Procedimento: per le spese di avvio, è dovuto da ciascuna parte, l'importo previsto dal D. M. 150/2023;
2. le Spese di Primo Incontro: per le spese di primo incontro, è dovuto da ciascuna parte, l'importo previsto dal D. M. 150/2023.

L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

3. le spese di mediazione: per le spese di mediazione, ai sensi dell'art. 28 comma 7 e art. 30 DM 150/23, è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella relativa Tabella A.

Le spese di avvio del procedimento hanno la funzione di coprire le spese di Segreteria dell'Organismo.

Le spese e le indennità di mediazione sono determinate dalla segreteria in base al valore della controversia e possono essere aumentate di un quinto in base alla particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare nella mediazione. Esse comprendono:

- a) i costi di amministrazione dell'Organismo;
 - b) l'onorario del mediatore.
1. Le spese di mediazione e le indennità di primo incontro devono essere corrisposte contestualmente alla presentazione dell'istanza di mediazione e della adesione alla mediazione, e comunque non oltre 2 giorni prima dell'inizio del primo incontro di mediazione. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010 (materie obbligatorie), l'Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
 2. Le indennità di mediazione ai sensi dell'art. 28 e dell'art. 30 DM 150/23, comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D Lgs. 28/2010.
 3. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido dalle parti di mediazione. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, si considerano come un'unica parte.
 4. Le spese di mediazione, comprensive dell'onorario del mediatore, sono dovute anche nell'eventualità di abbandono del procedimento o in caso di mancata partecipazione allo stesso.
 5. Qualora nessuna delle parti invitate ad aderire alla mediazione partecipi al procedimento, la segreteria dell'Organismo rilascerà attestato di conclusione del procedimento, previa redazione da parte del mediatore del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata e mancato accordo.

18.1 Indennità e registro degli affari di mediazione per i non abbienti.

Nelle ipotesi previste dalla legge, in cui la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - ai sensi dell'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

di giustizia di cui al DPR n. 115/2002 - la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'OMF.

A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso la Segreteria dell'Organismo, la delibera di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato e, in caso di urgenza, l'istanza di ammissione con riserva di produrre la relativa delibera di ammissione.

Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente salvo il rimborso delle spese di cui all'art.9.9 del presente regolamento

Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceverà un'indennità pari al 50% delle indennità versate dalle parti che non risultano ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Il Responsabile dell'OMF, unitamente al registro degli affari ordinari di mediazione, è Responsabile anche della tenuta di un registro, anche su supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

18.2 Conseguenze in caso di ritardato o omesso versamento delle indennità

In caso di mancato versamento delle indennità di mediazione prima dell'inizio del primo incontro, il procedimento è sospeso.

Una volta intervenuto il pagamento, il procedimento riprenderà il suo corso ai sensi del Regolamento.

In caso di persistente rifiuto al versamento, l'Organismo dichiarerà definitivamente cessata la procedura conciliativa.

Nelle materie di cui all'art.5 c.1 del Dlgs 28/2010 (materie obbligatorie) l'Organismo ed il Mediatore non possono rifiutare di svolgere la Mediazione in caso di mancato pagamento delle spese di mediazione.

19. ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO

L'Organismo non può essere ritenuto Responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 12 del presente Regolamento e all'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante può comunicare direttamente la domanda di mediazione all'altra parte ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.lgs. n. 28/10.

20. CANCELLAZIONE O SOSPENSIONE DELL'ODMF

In caso di sopravvenuta sospensione o cancellazione dell'ODMF, la Segreteria darà immediata comunicazione della adozione del relativo provvedimento e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti e ai difensori del procedimento in corso per consentire che la procedura di mediazione possa proseguire davanti ad altro Organismo del medesimo Circondario



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

21. CODICE ETICO

21.1 Premessa

Il mediatore caratterizza il suo compito e svolge l'incarico tenendo sempre presenti i tre principi fondativi dell'indipendenza, dell'imparzialità e della neutralità nel significato precipuo di: *Indipendenza come assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il mediatore ed una delle parti: Imparzialità come attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra. Neutralità come posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione.*

Ciò premesso, nello specifico si rassegnano le seguenti norme di comportamento.

21.1.1 Norme di comportamento per i mediatori

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di mediatore sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti ai sensi dell'art. 24 D.M.150/23
2. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il mediatore deve comunicare alle parti e al Responsabile dell'Organismo qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo professionale o personale con una delle parti o dei loro assistenti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione; il fatto che il mediatore o un suo collaboratore, socio, dipendente abbia agito in qualità diversa da quella di conciliatore per una delle parti della controversia.
4. Il mediatore deve sempre agire in maniera imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite.
5. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni nelle ipotesi in cui si trovi in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 9.6 del presente Regolamento e così come indicati dall'art. 21 comma 3, 4, 5 e 6 del DM 150/23
6. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
 - a. le finalità e la natura del procedimento di mediazione.
 - b. il ruolo del mediatore e delle parti;
 - c. gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore e delle parti.
7. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore della lite e dalla tipologia della controversia.
8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
9. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dal procedimento di mediazione o che sia ad esso correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

22. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dal COA. Le modifiche avranno effetto alla data della approvazione ministeriale.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

ALLEGATO I° CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI MEDIAZIONE DI CUI AL D.M. 150/2023

AII. I° - I. INDENNITÀ DI PRIMO INCONTRO

Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo derivante dalle spese indicate dall'art. 28 comma 4 e comma 5 DM 150/23, oltre alle spese vive.

AII. I° - II. SPESE VIVE

Le spese vive, diverse dalle spese di avvio, sono costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti; dette spese, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le spese di raccomandata di invito in mediazione pari ad € 10,00 cadauna, invio di posta elettronica certificata per invito in mediazione pari ad € 5,00 nonché eventuale costo aggiuntivo per collegamento telematico o firma digitale per parti di mediazione che ne sono sprovviste.

AII. I° - III. SPESE DI AVVIO MEDIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 28 CO. 4 D.M. 150/23

Valore	VOLONTARIA	OBBLIGATORIA (riduzione di 1/5)
valore fino ad € 1.000	€ 40,00	€ 32,00
valore da € 1.000 a € 50.000	€ 75,00	€ 60,00
valore da € 50.000 in su e indet.	€ 110,00	€ 88,00

Ai predetti importi va aggiunta l'IVA.

AII. I° - IV. SPESE DI MEDIAZIONE PRIMO INCONTRO AI SENSI DELL'ART. 28 CO. 5 D.M. 150/23

Valore	VOLONTARIA	OBBLIGATORIA (riduzione di 1/5)
valore fino ad € 1.000	€ 60,00	€ 48,00
valore da € 1.000 a € 50.000 o indet. valore basso - medio	€ 120,00	€ 96,00
valore da € 50.000 in su o indet. valore alto	€ 170,00	€ 136,00

Ai predetti importi va aggiunta l'IVA.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7, art. 28 D.M. 150/2023

Ne deriva che l'istante, il quale rappresenti un unico centro di interesse, al momento della presentazione della domanda di mediazione dovrà corrispondere le spese di cui all'art. 28, commi 4 e 5, DM 150/23, che di seguito vengono descritte, analiticamente e nel loro totale complessivo:

All. I° - V. MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Valore della lite	Importo iva compresa	Calcolo
liti di valore fino a € 1.000,00	€ 97,60	(€ 32,00+€ 48,00+IVA 22%)
liti di valore da € 1.000,01 ad € 50.000,00	€ 190,32	(€ 60,00+€ 96,00+IVA 22%)
liti di valore da € 50.000,01 ad € 5.000.000,00	€ 273,28	(€ 88,00+€ 136,00+IVA 22%)
liti di valore indeterminabile basso	€ 190,32	(€ 60,00+€ 96,00+IVA 22%) (si applica lo scaglione da € 10.000,01 a € 25.000,00)
liti di valore indeterminabile medio	€ 190,32	(€ 60,00+€ 96,00+IVA 22%) (si applica lo scaglione da € 25.000,01 ad € 50.000,00)
liti di valore indeterminabile alto	€ 273,28	(€ 88,00+€ 136,00+IVA 22%) (si applica lo scaglione da € 50.000,01 ad € 150.000,00).

All. I° - VI. MEDIAZIONE VOLONTARIA

Valore della lite	Importo iva compresa	Calcolo
liti di valore fino a € 1.000,00	€ 122,00	(€ 40,00+€ 60,00+22% IVA)
liti di valore da € 1.000,01 ad € 50.000,00	€ 237,90	(€ 75,00+€ 120,00+22% IVA)
liti di valore da € 50.000,01 ad € 5.000.000,00	€ 341,60	(€ 110,00+€ 170,00+22% IVA)
liti di valore indeterminabile basso	€ 237,90	(€ 75,00+€ 120,00+22% IVA) (si applica lo scaglione da € 10.000,01 a € 25.000,00)
liti di valore indeterminabile medio	€ 237,90	(€ 75,00+€ 120,00+22% IVA) (si applica lo scaglione da € 25.000,01 ad € 50.000,00);
liti di valore indeterminabile alto	€ 341,60	(€ 110,00+€ 170,00+22% IVA) (si applica lo scaglione da € 50.000,01 ad € 150.000,00).



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

AII. I° - VII. INDENNITÀ IN CASO DI MANCATO ACCORDO AL PRIMO INCONTRO

In caso di mancato accordo al primo incontro: ai sensi dell'art. 26 comma 6 DM 150/23, se al primo incontro non si prosegue in mediazione e si conclude con verbale negativo, non sono dovuti altri importi rispetto a quelli di cui all'art. 28, comma 4 e 5 DM 150/23

AII. I° - VIII. INDENNITÀ IN CASO DI ACCORDO RAGGIUNTO AL PRIMO INCONTRO O AD INCONTRI SUCCESSIVI O DI PROSECUZIONE SENZA ACCORDO.

In caso di accordo raggiunto al primo incontro: ai sensi dell'art. 30, comma 1, DM 150/23, se al primo incontro le parti raggiungono l'accordo di mediazione, dovranno versare per ciascun centro di interesse, gli importi di indennità di mediazione di cui alla TABELLA A allegata al DM 150/23 di seguito riportata, indennità da corrispondere al minimo tabellare aumentato del 10% e decurtato delle spese di mediazione del primo incontro, cioè le spese di cui all'art. 28, comma 5 DM 150/23

In caso di accordo oltre il primo incontro; si applicano le indennità di mediazione di cui alla suddetta tabella A al minimo tabellare aumentato del 25% e decurtato delle spese di cui all'art. 28, comma 5 DM 150/23.

In ogni caso di prosecuzione della mediazione che si conclude senza accordo: nel caso di prosecuzione della mediazione, oltre il primo incontro, che si conclude con verbale negativo per mancato accordo, sono dovute le spese di cui alla tabella A decurtate delle somme di cui all'art. 28 comma 5 DM 150/23.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010eDM.attuativo180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

All. I° - IX. TABELLA A - TABELLA DELLE INDENNITÀ E CONDIZIONI DEGLI AUMENTI E DELLE RIDUZIONI

VALORE DELLA LITE	SPESE in euro	
	Minimi materia volontaria	Minimi materia obbligatoria/delegata obbligatoria (riduzione di 1/5)
Fino a euro 1.000,00	€ 80,00	€ 64,00
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00	€ 160,00	€ 128,00
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00	€ 290,00	€ 232,00
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00	€ 440,00	€ 352,00
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00	€ 720,00	€ 576,00
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00	€ 1.200,00	€ 960,00
da euro 150.001,00 a euro 250.000,00	€ 1.500,00	€ 1.200,00
da euro 250.001,00 a euro 500.000,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00
da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00	€ 3.900,00	€ 3.120,00
da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00	€ 4.600,00	€ 3.680,00
da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00	€ 6.500,00	€ 5.200,00

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

Le spese di mediazione sono calcolate secondo la Tabella di cui al presente articolo, applicando esclusivamente il valore minimo previsto per ogni singolo scaglione del valore della lite.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010eDM.attuativo180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

AII. I° - X. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE E DELL'ACCORDO DI CONCILIAZIONE.

- 1) La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
- 2) L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1 del presente articolo .
- 3) Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1 o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dal Responsabile dell'Organismo con atto comunicato alle parti.
- 4) Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
- 5) Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il Responsabile dell'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Istituito ai sensi del D.lgs.28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 24.2.2011
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.11.2011 al nr.612

ALLEGATO II° MODULISTICA

- All. II° - I. Richiesta di avvio di procedura di mediazione in materia civile e commerciale Obbligatoria.**
- All. II° - II. Richiesta di avvio di procedura di mediazione in materia civile e commerciale Delegata/Demandata dal giudice.**
- All. II° - III. Richiesta di avvio di procedura di mediazione in materia civile e commerciale Facoltativa/Volontaria.**
- All. II° - IV. Richiesta di avvio di procedura di mediazione in materia civile e commerciale Congiunta.**
- All. II° - V. Richiesta di avvio di procedura di mediazione in materia civile e commerciale Istante legittimato al Patrocinio a Spese dello Stato.**
- All. II° - VI. Dichiarazione di adesione al procedimento di mediazione.**
- All. II° - VII. Nomina Procuratore speciale.**
- All. II° - VIII. Modulo richiesta copia verbali.**
- All. II° - IX. Dati per rilascio fattura.**
- All. II° - X. Scheda di valutazione del servizio.**